



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)

dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)

dal Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)

**di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione (D'ALIA)**

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)

con il Ministro degli affari esteri (BONINO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

**e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (ORLANDO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	13
Relazione tecnica	»	18
Allegato	»	27
Disegno di legge	»	58
Testo del decreto-legge	»	59

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento mira a dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici fiscali.

In particolare, viene recepita la direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari. Essa abroga la direttiva 2002/91/CE e provvede ad una sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Si prevede inoltre un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55 per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 65 per cento.

Una particolare ragione di necessità ed urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013. È attesa una decisione in ordine all'aggravamento della procedura e al deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia, con possibile applicazione di sanzioni immediate nei confronti del nostro Paese.

Il termine di recepimento della direttiva in esame era fissato al 9 luglio 2012, mentre

il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013, salvo l'eccezione per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria, il cui termine è fissato al 9 luglio 2013.

La delega al Governo per il recepimento della direttiva in parola, inizialmente inserita nel disegno di legge concernente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011» (atto Senato n. 3129), è stata inserita nel disegno di legge di delegazione europea presentato dal Governo al Parlamento il 2 maggio 2013 (atto Senato n. 587), a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea». Il disegno di legge in questione è ancora in corso di esame da parte del Senato. Peraltro, per la notevole complessità della direttiva 2010/31/UE e delle sue ricadute nel tessuto economico-sociale, 24 Stati membri su 27 non hanno rispettato i termini di recepimento previsti.

Il presente provvedimento interviene a porre definitivamente rimedio anche ad una seconda e meno recente procedura d'infrazione (n. 2006/2378) aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente

abroga. Nella procedura d'infrazione in questione, infatti, veniva contestato alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva citata, tra l'altro, anche in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, considerato che l'articolo 6, comma 2-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005 vigente prevede che, nel caso di stipulazione di un contratto di locazione, se non è stato ancora emesso un attestato di certificazione energetica per l'edificio locato, non vi sarebbe alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiara di avere ricevuto un attestato di certificazione energetica. Il presente decreto riscrive l'articolo 6 prevedendo al comma 2 che «Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori».

Il presente decreto-legge recepisce tutte le prescrizioni della suddetta direttiva integrando e modificando l'articolato del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito decreto legislativo n. 192 del 2005, di recepimento della direttiva 2002/91/CE. In particolare, il decreto-legge prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:

1. adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione

energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Essa tiene anche conto di altri vantaggi come i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo;

2. fissazione, in conformità alla citata metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono rivoduti ogni 5 anni;

3. definizione di «edifici a energia quasi zero» e redazione di una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano d'azione nazionale che comprenda:

– l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;

– gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;

– informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018;

4. adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato comprende informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'u-

nità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica amministrazione;

5. adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Alcuni dei temi sopra citati sono ancora oggetto di discussione presso la Commissione europea e non si è concluso il processo interpretativo necessario per il recepimento delle indicazioni a livello nazionale. Per la trattazione di questi temi, il testo in oggetto prevede, ove necessario, successive modifiche della normativa attualmente vigente in materia.

Nello specifico, sono previsti decreti ministeriali per l'adeguamento dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici e dei requisiti minimi di prestazione per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, in quanto strettamente connessi ai risultati dell'applicazione della metodologia comparativa prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. L'applicazione di tale metodologia sarà inviata alla Commissione entro la metà del mese di giugno 2013, unitamente all'eventuale programma di adeguamento dei requisiti vigenti che si allontanano dai valori ottimali risultati dalla stessa. In relazione all'esigenza di garantire stabilità normativa al settore, si ritiene che i requisiti potranno essere modificati solo a valle dell'attenta valutazione dei risultati ottenuti e della loro verifica da parte della Commissione.

Si dispone l'adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici. Ciò poiché il quadro generale di calcolo previsto dalla Commissione per supportare l'applicazione della direttiva 2010/31/UE, necessario per il corretto aggiornamento della metodologia suddetta, è a tutt'oggi in fase di inchiesta pubblica. Si ritiene che riferirsi a norme tecniche di rango europeo possa generare risvolti positivi in merito all'omogeneità di applicazione

delle stesse a livello regionale, favorendo così un quadro comune e confrontabile su scala nazionale. Nel testo proposto, al fine di costituire un quadro metodologico transitorio in sintonia con la norma CEN in consultazione, è previsto l'aggiornamento della attuale metodologia per mezzo dell'aggiunta delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, nonché della raccomandazione del CTI n. 14 del 2013 sul calcolo dell'energia primaria ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici.

Come sopra anticipato, oltre alle misure volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di garantire strumenti finanziari efficaci all'applicazione delle norme in essa contenute, nel testo si prevede una specifica norma (articolo 14) che prevede, al comma 1, un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55 per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 65 per cento e prorogato fino al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. È altresì previsto, al comma 2 del medesimo articolo, che l'applicazione di quanto stabilito dal comma 1 sia protratta fino al 30 giugno 2014 per quanto concerne le spese sostenute per interventi riguardanti parti comuni dei condomini edilizi o l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Una siffatta durata del regime incentivante potenziato, stabilita in misura maggiore per le spese sostenute per gli stabili condominiali, è dovuta al maggior tempo necessario per la progettazione, l'espletamento delle procedure autorizzatorie e

l'attuazione degli interventi riguardanti i predetti stabili, di notevole entità. Si è voluto perseguire, nel contempo, l'obiettivo di favorire una riqualificazione energetica degli edifici condominiali, che presentano consumi energetici superiori alla media italiana, già di per sé abbastanza alta rispetto a quella di altri paesi dell'Unione europea, anche in considerazione della loro epoca di costruzione. In tal modo è possibile perseguire l'obiettivo di una riqualificazione energetica e ambientale di intere aree del tessuto urbano.

È inoltre prevista una norma urgente per modificare i sistemi di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, ex articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. L'articolo suddetto (attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili) ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per poter svolgere l'attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili. L'articolo 14 della citata direttiva 2009/28/CE ha infatti stabilito l'obbligo per gli Stati membri di predisporre specifici sistemi di qualificazione e quindi di formazione per gli installatori. L'articolo 15 citato ha previsto una qualificazione automatica per i laureati e per talune categorie di diplomati nonché per i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Non ha invece considerato sufficiente il possesso di mera esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, senza una qualificazione formale.

Per tali lavoratori, le regioni avrebbero dovuto mettere in atto programmi formativi *ad hoc* in tempo utile, secondo uno schema comune definito - in realtà - solo da pochi mesi.

Le associazioni di categoria hanno segnalato negli ultimi tempi forte preoccupazione, dal momento che esistono ancora migliaia di lavoratori attivi nel settore senza i requisiti minimi richiesti, ed hanno chiesto che siano

salvaguardati i diritti acquisiti dagli installatori che operano da anni sul mercato in virtù del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Anche le regioni - responsabili dell'attivazione dei programmi formativi - hanno evidenziato le criticità connesse all'attuazione dell'articolo 15. Con nota del 19 aprile 2013 dell'assessore all'energia della regione Piemonte e coordinatore della Commissione ambiente e energia della Conferenza unificata, le regioni hanno quindi richiesto lo slittamento del termine per mettere a disposizione i predetti programmi formativi secondo principi uniformi sul territorio nazionale nonché la possibilità per coloro che non siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di acquisirli senza interruzione dell'attività lavorativa. Sul tema, sono intervenute di recente la mozione parlamentare Sangalli e le interrogazioni Santini e Realacci, tutte a sostegno di una modifica normativa e di un riconoscimento «automatico» della qualifica per i lavoratori che operano già nel settore.

Si ritiene importante continuare a perseguire l'obiettivo di una maggiore qualificazione nel settore, laddove l'installatore è spesso l'interfaccia diretto con il cliente e assume una funzione rilevante ai fini della sicurezza e della qualità del servizio, nonché del corretto orientamento del cliente nella scelta tra le varie soluzioni tecnologiche a disposizione.

Tuttavia, è vero che i programmi formativi delle regioni sono partiti tardi e in modo ancora frammentato e questo non ha facilitato l'acquisizione da parte dei lavoratori privi di titolo del livello di formazione certificata richiesto.

La norma proposta è finalizzata ai seguenti scopi:

- garantire il conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di cal-

daie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

– allo stesso tempo, prevedere comunque l'avvio del processo di certificazione stabilendo che entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva 2009/28/CE per la certificazione e qualificazione professionale (Allegato IV della suddetta direttiva), attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È prevista, inoltre, la facoltà per le regioni e le province autonome di riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

Il testo proposto si sviluppa nei seguenti articoli.

L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al fine di adeguare a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 prevede modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 finalizzate ad adeguare ed integrare le definizioni del provvedimento per la corretta applicazione della direttiva 2010/31/UE.

L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

L'articolo 4 prevede modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale articolo stabilisce i criteri per l'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, della definizione e applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e per la realizzazione e l'applicazione di un sistema coordinato di ispezione degli impianti tecnici presenti nell'edificio.

L'articolo 5 introduce due nuovi articoli successivi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. L'articolo 4-*bis* è finalizzato a recepire quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE in merito agli edifici ad energia quasi zero. L'articolo 4-*ter* recepisce quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 2010/31/UE introducendo nuove disposizioni volte ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici. L'articolo, inoltre, prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici. Le risorse del suddetto fondo sono incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ per i progetti energetico ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esso prevede la completa attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, negli articoli da 11 a 13, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici. Tali disposizioni, ritenute particolarmente urgenti, sono volti anche alla risoluzione della procedura di infrazione riguardante la non completa attuazione delle disposizioni

previste dall'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE in materia di attestato di prestazione energetica in caso di locazione.

L'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di recepire quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE in tema di relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (articoli da 14 a 16 della direttiva 2010/31/UE). L'articolo introduce un nuovo comma al fine di recepire le prescrizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE concernenti nuove valutazioni in sede progettuale. A fronte dei maggiori adempimenti amministrativi che la stessa direttiva europea prevede per le amministrazioni pubbliche, chiamate a svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica, sono introdotte, nel rispetto del principio del «*one in one out*», misure volte a ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alla presentazione e all'aggiornamento delle relazioni tecniche, introducendo, inoltre, l'esenzione da queste nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione e coordinando la disposizione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.

L'articolo 8 adegua l'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in merito alle funzioni delle regioni e degli enti locali, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 18 e 20 della direttiva 2010/31/UE. L'articolo delinea, inoltre, un quadro di riferimento utile alle amministrazioni territoriali per favorire l'omogeneità di applicazione della direttiva, salvaguardando la loro autonomia e promuovendo la più ampia collaborazione a livello centrale e locale.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di aggiornare, nelle more dell'emanazione

dei decreti previsti all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, le normative tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005 riguardante la copertura finanziaria.

L'articolo 11 sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e prevede lo svolgimento di attività di accompagnamento volte, tramite l'informazione ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, a favorire l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, anche in linea con quanto richiesto dall'articolo 20 della stessa. Tali attività sono svolte in sinergia con le misure di accompagnamento già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esso ridefinisce, aggiornandole, le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo, come modificato dal provvedimento in oggetto.

L'articolo 13 introduce un nuovo comma all'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali, al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal presente decreto.

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che la detrazione dall'imposta sul reddito per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, competa nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013 con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con

scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini edilizi o per l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, il comma 2 prevede che la detrazione del 65 per cento si renda applicabile anche per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014. Con tale disposizione s'intende perseguire l'obiettivo, attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale, di pervenire ad una riqualificazione energetica di interi stabili condominiali.

Con il comma 3, infine, si prevede che le detrazioni di cui ai commi precedenti siano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

All'articolo 15 è previsto che, in attesa della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, si rendano applicabili le disposizioni del precedente articolo 14 per la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e del successivo articolo 16 per l'incremento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

L'articolo 16 prevede, al comma 1, la proroga, al 31 dicembre 2013, del termine di scadenza (30 giugno 2013) dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50 per cento (dall'ordinario 36 per cento) prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro regime ordinario) per unità immobiliare.

La finalità della proroga è di incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con lo scopo di favorire la ripresa del mercato delle costruzioni, che rap-

presenta tradizionalmente uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale.

La disposizione contenuta nel comma 2 prevede una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali. Tale misura si prefigge di favorire la ripresa economica, e l'offerta occupazionale, del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi.

L'articolo 17 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili.

L'articolo 18 specifica gli articoli e gli allegati dei decreti legislativi n. 192 del 2005 e n. 28 del 2011 di cui si dispone l'abrogazione.

L'articolo 19 individua le modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto, mediante eliminazione dell'IVA agevolata sugli «allegati» ai quotidiani ed altri prodotti editoriali.

L'articolo 20 individua le modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto, mediante applicazione del regime ordinario IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.

L'articolo 21 individua le modalità per la copertura finanziaria delle misure previste dal presente decreto.

**TABELLA DI CONCORDANZA PER IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2010/31/UE**

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2010/31/UE

Direttiva 2010/31/UE	Normativa nazionale vigente	Bozza di DL di recepimento della direttiva	Commenti
Art. 1 Oggetto	Articolo 1 del d.lgs. 192/2005 come integrato dal DPR 59/09	Recepimento dell'articolo 1 che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 192/2005. Recepimento anche dell'articolo 3, comma 1, lettera a), che inserisce il comma 2-bis e il comma 2-ter dopo il comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 2 Definizioni	Articolo 2 e Allegato A del d.lgs. 192/2005 (Allegato sostituito dall'articolo 8 del D.lgs. 29 dicembre 2009, n. 311, modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 26 giugno 2009, dall'articolo 35, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 novembre 2012.)	Recepimento dell'articolo 2, che aggiunge alcune lettere al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 in nuove delimitazioni previste dalla direttiva 2010/31/UE ed altre funzionali al recepimento.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 3 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici	D.lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera a) situato dall'articolo 3 del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59	Recepimento dell'articolo 4, che sostituisce il comma 1	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 4 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica	D.lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera a) attuato dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59	Recepimento dell'articolo 4, che sostituisce il comma 1. Recepimento anche dell'articolo 3, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 5 Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica			L'articolo non prevede normativa da recepire ma adempimenti periodici; MSE trasmetterà la prima relazione nei tempi richiesti dalla Commissione.
Art. 6 Edifici di nuova costruzione	D.lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera a) situato dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59	Recepimento dell'articolo 4, che sostituisce il comma 1. Recepimento anche dell'articolo 7, comma 2, che inserisce il comma 1-bis all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 7 Edifici esistenti	D.lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera a) attuato dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59	Recepimento dell'articolo 4, che sostituisce il comma 1	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 8 Impianti tecnici per l'edilizia	D.lgs. 192/2005, articolo 4, comma 1, lettera a) situato dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59	Recepimento dell'articolo 4, che sostituisce il comma 1	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE. Il DPR "separato", in corso di pubblicazione, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e c), del d.lgs. n. 192/2005, respicce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 9 Edifici ad energia quasi zero		Recepimento dell'articolo 5 che inserisce l'articolo 4-bis dopo l'articolo 4 del d.lgs. 192/2005.	Costituisce un elemento di novità per la normativa nazionale previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 10 Incentivi finanziari e barriera di mercato		Recepimento dell'articolo 5 che inserisce l'articolo 4-ter dopo l'articolo 4 del d.lgs. 192/2005. Recepimento anche dell'articolo 14 di proroga delle detrazioni fiscali del 55%.	Costituisce un elemento di novità per la normativa nazionale previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 11 Attestato di prestazione energetica	D.lgs. 192/2005, articolo 6 e s.m.i.	Recepimento dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE.
Art. 12 Rilascio attestato di prestazione energetica	D.lgs. 192/2005, articolo 6 e s.m.i.	Recepimento dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE.
Art. 13 Adesione attestato di prestazione energetica	D.lgs. 192/2005, articolo 6 e s.m.i.	Recepimento dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 14	Ispezione degli impianti di riscaldamento	D.lgs. 192/2005, articoli 4 e 7.	Recupila dall'articolo 4, che sostituisce il comma 1 ed inserisce il comma 1-bis.	L'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 è stato aggiornato e l'articolo 7 rimane immutato. Il DPR "Ispezioni" in corso di pubblicazione, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 192/2005 recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 15	Ispezione degli impianti di condizionamento	D.lgs. 192/2005, articoli 4 e 7.	Recupila dall'articolo 4, che sostituisce il comma 1 ed inserisce il comma 1-bis.	L'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 è stato aggiornato e l'articolo 7 rimane immutato. Il DPR "Ispezioni" in corso di pubblicazione, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 192/2005 recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 16	Rapporti di ispezione degli impianti	D.lgs. 192/2005, articoli 4 e 7.	Recupila dall'articolo 4, che sostituisce il comma 1 ed inserisce il comma 1-bis.	L'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 è stato aggiornato e l'articolo 7 rimane immutato. Il DPR "Ispezioni" in corso di pubblicazione, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 192/2005 recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 17	Esperti indipendenti	D.lgs. 192/2005, articolo 4.	Recupila dall'articolo 4, che sostituisce il comma 1 ed inserisce il comma 1-bis. Recupila anche dall'articolo 8, comma 1, lettera b) che inserisce i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dopo il comma 5-bis dell'articolo 8 del d.lgs. 192/2005.	Il DPR "Ispezioni" e DPR "Soggetti qualificati" in via di pubblicazione, recepiscono quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 18	Sistema di controllo indipendente	D.lgs. 192/2005, articolo 4.	Recupila dall'articolo 4, che sostituisce il comma 1 ed inserisce il comma 1-bis. Recupila anche dall'articolo 8, comma 1, lettera b) che inserisce i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 del d.lgs. 192/2005.	Il DPR "Ispezioni" e DPR "Soggetti qualificati" in corso di pubblicazione, recepiscono quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.
Art. 19	Revisione	D.lgs. 192/2005, articolo 8, comma 3-bis e articolo 13.	Recupila dall'articolo 11 che sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del d.lgs. 192/2005.	L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 20	Informazione	D.lgs. 192/2005, articolo 9, comma 3-bis e articolo 10.	Recupila dall'articolo 8, comma 1, lettera b) che inserisce il comma 5-ter dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 21	Consultazione			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 22	Adeguamento dell'Allegato I al progresso tecnico			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 23	Esercizio della delega			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 24	Revoca della delega			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 25	Obiezioni agli atti delegati			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 26	Procedura di convalida			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 27	Sanzioni	D.lgs. 192/2005, articolo 15 (articolo modificato dall'articolo 6 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, dell'articolo 35, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e dall'articolo 35, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112)	Recupila dall'articolo 12 che sostituisce l'articolo 15 del d.lgs. 192/2005.	Il testo di d.lgs. 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 28	Recupimento			L'articolo non prevede adeguamenti in sede di recepimento
Art. 29	Autogestione			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 30	Entrata in vigore			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 31	Designazioni			L'articolo non prevede normativa da recepire

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente provvedimento di urgenza è principalmente finalizzato a recepire la direttiva 2010/31/UE, tenuto conto che è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013. E' attesa pertanto da parte della Commissione europea una decisione di aggravamento della procedura d'infrazione, con possibile immediata applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del nostro Paese.

Il presente provvedimento interviene, inoltre, a porre definitivamente rimedio anche una seconda e meno recente procedura d'infrazione (n. 2006/2378) aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga.

L'intervento normativo mira nel complesso a dare un'adeguata risposta alla necessaria e urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione Europea e nell'approssimarsi della scadenza fissata dalla legge degli attuali benefici fiscali.

L'intervento normativo è coerente pertanto con gli orientamenti del Governo in materia di efficienza energetica, con il Piano nazionale di azione per l'efficienza energetica e con la Strategia energetica nazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La delega al Governo per il recepimento della direttiva in parola, inizialmente inserita nel disegno di legge concernente "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011*" (Atto Senato 3129), è stata inserita nel disegno di legge di delegazione europea presentato dal Governo al Parlamento il 2 maggio u.s. (AS 587), a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*". Il disegno di legge in questione è ancora in corso di esame da parte del Senato.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento modifica e integra le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 rendendo la normativa vigente pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2010/31/UE che si recepisce, pertanto, nell'ordinamento nazionale.

L'intervento normativo contiene disposizioni relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ed alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, che hanno come effetto la proroga, con alcune modifiche migliorative del sistema degli incentivi, della vigenza delle citate agevolazioni fiscali.

Sono dettate, infine, norme relative a modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali ed a modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è in accordo con i principi costituzionali relativi all'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il provvedimento è in linea con la ripartizione delle competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione. L'intervento dello Stato mira a recepire una direttiva dell'Unione Europea dettando una normativa tecnica e di incentivo fiscale uniforme a livello nazionale.

Sul testo normativo sarà acquisito il parere della Conferenza Unificata al fine della conversione in legge.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

L'intervento normativo è coerente con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazioni normativa*

Il provvedimento non contiene disposizioni di rilegificazione e contiene alcuni elementi di semplificazione della normativa vigente.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

A seguito di verifica, non si rileva l'esistenza di progetti di legge vertenti su identica materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono pronunce della Corte Costituzionale rilevanti ai fini dell'adozione dell'intervento normativo né giudizi di costituzionalità pendenti sull'argomento.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento trae, in gran parte, origine dall'ordinamento dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2010/31/UE, della quale il presente decreto costituisce pieno e corretto recepimento.

L'intervento normativo non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

La straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE è dettata dal prossimo aggravamento della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della suddetta direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013. Inoltre, il presente provvedimento si rende necessario per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica (ora, attestato di prestazione energetica) e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

E' presente un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per incompleto e non corretto recepimento della direttiva 2002/91/CE. L'incompleta attuazione di una direttiva, nel caso in esame, concernente la norma vigente in materia di attestato di certificazione energetica (ora, attestato di prestazione energetica) e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, la cui permanenza non lascia spazio che alla condanna dell'Italia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo od analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il provvedimento è in linea con analoghi provvedimenti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento fa ricorso, sostanzialmente, alle definizioni già introdotte dal decreto legislativo 192/05 e ne aggiunge di ulteriori quali la definizione di attestato di prestazione energetica dell'edificio, cogenerazione, confine del sistema, edificio a energia quasi zero, edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi o altra valutazione energetica, elemento edilizio, energia consegnata o fornita, energia da fonti rinnovabili, energia esportata, energia primaria, energia prodotta in situ, fabbisogno annuale globale di energia primaria, fabbricato, fattore di conversione in energia primaria, involucro di un edificio, livello ottimale in funzione dei costi, norma europea, prestazione energetica di un edificio, riqualificazione energetica di un edificio, ristrutturazione importante di un edificio, sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria, sistema tecnico, per l'edilizia, teleriscaldamento" o "teleraffrescamento, unità immobiliare, vettore energetico.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stata utilizzata per non alterare la coerenza e organicità dei testi normativi di riferimento, la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Oltre alle disposizioni esplicitamente abrogate, individuate dall'art. 18 del testo normativo, sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni normative. L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non vi sono disposizioni aventi effetti retroattivi né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo prevede l'adozione di decreto ministeriali per:

- l'adeguamento dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici e dei requisiti minimi di prestazione per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, in quanto strettamente connessi ai risultati dell'applicazione della metodologia comparativa prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. L'applicazione di tale metodologia sarà inviata alla Commissione entro la metà del mese di giugno 2013, unitamente all'eventuale programma di adeguamento dei requisiti vigenti che si allontanano dai valori ottimali risultati dalla stessa;
- per l'adozione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

Si prevede inoltre l'emanazione, se necessaria, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di aggiornare i regolamenti in materia di ispezione degli impianti tecnici e di requisiti dei soggetti ispettori e certificatori.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione della relazione economica finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il provvedimento è stato predisposto sulla base di dati e riferimenti statistici aggiornati sulla materia di cui è oggetto e non si rileva pertanto l'esigenza di commissionare ulteriori apposite elaborazioni statistiche.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legge in oggetto recepisce le prescrizioni della direttiva 2010/31/UE integrando e modificando l'articolato del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Il presente provvedimento consente di evitare che la Corte di Giustizia Europea applichi le sanzioni economiche connesse alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva. Il decreto non introduce obblighi di ristrutturazione o riqualificazione energetica per gli edifici esistenti.

I principali effetti economico-finanziari determinati dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 192/2005 dal presente provvedimento sono descritti di seguito.

Con la disposizione di cui all'**articolo 4**, sono introdotti criteri generali che costituiscono un'azione di indirizzo delle attività di programmazione energetica del Paese, coerente con il raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dall'Unione Europea. Nella definizione dei requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici è importante evidenziare l'introduzione della valutazione costi-benefici. Questa novità consente di razionalizzare la spesa a carico dei cittadini in quanto favorisce gli interventi più efficaci in relazione ai costi. Inoltre promuove l'innovazione e stimola lo sviluppo tecnologico dell'industria delle costruzioni, dei componenti, dei servizi e degli impianti anche a fonte di energia rinnovabile. L'**articolo 5**, inoltre prevede che la realizzazione di nuovi edifici ad altissima prestazione energetica (edifici ad energia quasi zero), obbligatoria a partire dal 2018 per la Pubblica Amministrazione e dal 2020 per tutti gli altri edifici, comporterà un incremento del prezzo delle costruzioni, stimabile intorno al 10%. Tuttavia, il criterio di valutazione dell'efficacia energetica in funzione dei costi, descritta al punto precedente, garantisce la sostenibilità economica dei maggiori investimenti da sostenere. L'**articolo 5**, inoltre, al fine di sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici, prevede di utilizzare parte delle risorse destinate al fondo di garanzia di cui all'**articolo 22**, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 attualmente destinato alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Le risorse attualmente accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, sono stimate in circa 50 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro a valere sulle tariffe del gas naturale. Lo stesso **articolo 5** prevede che le risorse del suddetto fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'**articolo 19** del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Stante l'aleatorietà del prezzo delle emissioni di CO2 è difficile, allo stato attuale, fare stime attendibili sul relativo gettito. Comunque, si può ipotizzare che le risorse da destinare a progetti energetico - ambientali siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. Di questi si prevede di destinare al suddetto fondo una quota di circa 30 milioni di euro all'anno comunque non superiore al 15% del gettito complessivo all'anno destinato ai progetti energetico-ambientali. Il fondo è finalizzato a offrire garanzie pubbliche alle banche che finanziano le imprese per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e finanziano le ESCO (Società di servizi energetici) per la realizzazione di progetti di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione. Relativamente alle modalità di funzionamento del fondo per sostenere gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici si prevede che esso interverrà a parziale garanzia del ritorno del finanziamento concesso dagli Istituti di credito alle ESCO che

effettuano interventi di efficientamento sugli edifici della PA nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento. Questa misura fortemente richiesta dagli operatori del settore consentirà di mobilitare maggiori risorse finanziarie da parte delle Banche per la realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Tra le novità introdotte dall'**articolo 6** si evidenzia l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica per i nuovi contratti di locazione che avrà un effetto anche se esiguo sui canoni di locazione. Si sottolinea, infatti, che il costo dell'attestazione, valida 10 anni, è compreso tra 100 e 200 euro, in funzione delle dimensioni e della complessità dell'unità immobiliare. Al fine di mitigare tali oneri è prevista una procedura semplificata di cui al comma 12, lettera a). In merito alla Pubblica Amministrazione, si rappresenta che l'ampliamento dell'obbligo di affiggere l'attestato di prestazione energetica in un luogo visibile al pubblico anche per gli edifici con superficie maggiore di 500 m² (250 m² a partire dal 2015), previsto dall'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE, costituirà un aumento degli oneri a carico della PA. Tali oneri, quantificabili secondo quanto riportato nella Tabella 1, sono coperti dalle risorse disponibili a legislazione vigente.

Tabella 1 – Costi unitari medi per l'attestazione energetica degli edifici.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50
	Oltre 1600	1,00
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50
	Oltre 2500	2,00

Si precisa che tale adempimento risulta essere già in vigore per gli edifici della PA con superficie utile maggiore di 1000 m². Si evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti dalla PA per ottenere tali attestati in occasioni di interventi di riqualificazione energetica. Si sottolinea, infine, che per gli edifici della PA l'attestato di prestazione energetica potrà essere redatto dal personale tecnico interno dotato delle qualifiche di cui al dPR del 16 aprile 2013 concernente i requisiti dei soggetti chiamati a predisporre i suddetti attestati.

L'**articolo 7** sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 192/2005. Si precisa che tali disposizioni, già presenti nei dPR del 16 aprile 2013 in corso di emanazione, elaborati anche al fine di ridurre gli oneri per i cittadini e per la PA, sono richiamate nel provvedimento al fine di dare un quadro organico di completo recepimento della Direttiva. Nella formulazione proposta sono previste ulteriori misure per ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle PA con particolare riguardo alla presentazione e all'aggiornamento delle relazioni tecniche, introducendo, inoltre, l'esenzione da queste nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 192/2005 riguardante la copertura finanziaria. Dall'attuazione del presente decreto, fatti salvi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter per i quali la copertura è specificata nei punti precedenti non derivano, dal decreto in esame, nuovi oneri per la finanza pubblica, rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 11, al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva 2010/31/UE per informare i cittadini sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici e sugli strumenti finanziari disponibili, prevede di attuare sinergie con le misure di accompagnamento già inserite nei decreti del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 recanti, rispettivamente, "disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" e "disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi". Le disposizioni previste dall'articolo 11 non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, aggiornando le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo. L'entità delle sanzioni è stata rivista tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso di applicazione del decreto legislativo 192/2005 e sono state introdotte nuove sanzioni per i mancati adempimenti previsti per l'attestazione nei casi di vendita, locazione ed informazione immobiliare.

Articolo 14: la legislazione vigente prevede, dal 1° luglio 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT di accompagnamento all'ultima norma di proroga, fino al 30 giugno 2013, delle detrazioni in esame (art. 11 del DL n. 83 del 22 giugno 2012).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). In base a dati pubblicati dall'Enea, relativi all'anno 2010, risulta una spesa annua per pompe di calore pari a 176 milioni di euro; considerando la limitata spesa attribuita alle spese di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, si considera che tale ammontare comprenda anche tale tipologia di spesa. Sulla base degli stessi dati ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la metà delle spese, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante metà, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il secondo semestre 2013 un minor gettito IRPEF pari a 101,6 milioni di euro annui $((4.324/2 \times 6/12 \times 29\% + 4.324/2 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$, mentre per il primo semestre 2014 un minor gettito IRPEF pari a 5,3 milioni di euro annui $((225/2 \times 6/12 \times 29\% + 225/2 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nella citata relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto legge "Salva Italia", è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il secondo semestre 2013 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 270 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 246 milioni di euro. Per il

primo semestre 2014 un calcolo analogo consente di stimare una base emersa netta dell'IVA di circa 12,8 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il secondo semestre 2013 a +24,6 milioni di IVA e +73,7 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il primo semestre 2014 a +1,3 milioni di IVA e +3,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024	2025
IRPEF	-15,2	-162,6	-110,8	-106,9	-106,9	70,9	4
IRPEF/IRES	+9,6	+102,2	-42,1	-2,5	0	0	0
IRAP	+1,5	+15,7	-6,5	-0,4	0	0	0
IVA	+24,6	+1,3	0	0	0	0	0
Totale	+20,4	-43,4	-159,4	-109,8	-106,9	70,9	4

Articolo 16: le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT di accompagnamento all'ultima norma di proroga, fino al 30 giugno 2013, delle detrazioni in esame (art. 11 del DL n. 83 del 22 giugno 2012).

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Ai fini prudenziali si incrementa tale importo di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione, legato al considerevole incremento della quota di detrazione e del limite di spesa per immobile: si stima quindi una spesa annua di circa 10.651 milioni di euro.

In conseguenza del periodo di vigenza della norma (6 mesi), le suddette spese annue sono considerate per metà (6/12).

Considerando, per la parte di spese di recupero edilizio non dovuto all'effetto incentivante della norma, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF complessivo relativo al recupero edilizio pari a 112,9 milioni di euro annui $((8.521 \times 6/12 \times 14\% + 2.130 \times 6/12 \times 50\%) : 10$.

In considerazione dell'esclusione delle spese per pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia dall'agevolazione per efficienza energetica, si ipotizza ai fini prudenziali che un analogo ammontare di spese, pari a 176 milioni di euro, venga sostenuto nell'ambito delle agevolazioni in esame. In conseguenza del periodo di vigenza della norma (6 mesi), tali spese annue sono considerate per metà (6/12). Applicando una metodologia analoga a quella adottata per le stime sull'efficienza energetica, si stima per la metà di tali spese, una

ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante metà, una percentuale di detrazione di 50 punti, con un ulteriore minor gettito IRPEF complessivo pari a 2,8 milioni di euro annui $((176/2 \times 6/12 \times 14\% + 176/2 \times 6/12 \times 50\%): 10$.

La norma proposta, come evidenziato nella citata relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto legge "Salva Italia", è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (applicando una percentuale analoga a quella adottata per le spese vigenti) in circa 277 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 252 milioni di euro. Applicando a questo ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +25,2 milioni di IVA e +75,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari fino al 2017, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-17,4	-185,1	-115,7	-115,7	-115,7	86,8
IRPEF/IRES	+9,8	+104,9	-49,1	0,0	0,0	0,0
IRAP	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0	0,0
IVA	+25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+19,2	-64,1	-172,4	-115,7	-115,7	86,8

L'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 introduceva, a fronte di spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000 euro da ripartire tra gli aventi diritto in 5 rate annuali di pari importo.

Ai fini della presente stima viene considerato l'importo indicato nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativamente a tali spese di ammontare, attualizzato all'anno 2013, di circa 938,3 milioni di euro.

Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per una parte dell'anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia pari al 75% del suddetto ammontare, e cioè di circa 703,8 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 35,2 milioni di euro $(703,8 \times 50\% / 10)$.

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, si stima che la parte relativa all'effetto incentivante sia pari a 70,4 milioni di euro $(703,8 * 10\%)$ a

cui corrisponde, utilizzando l'aliquota al 21%, una base emersa netta dell'IVA di 58,2 milioni di euro; applicando a questo ammontare l'aliquota IVA media del 21% si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +12,2 milioni di euro. Considerando il 50% della suddetta base emersa come stima del maggior reddito imponibile e degli investimenti effettuati, ed applicando un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +8,7 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-5,3	-56,3	-35,2	-35,2	-35,2	26,4
IRPEF/IRES	+1,1	+12,1	-5,6	0	0	0
IRAP	+0,2	+1,9	-0,9	0	0	0
IVA	+12,2	0	0	0	0	0
Totale	+8,2	-42,3	-41,7	-35,2	-35,2	26,4

Il gettito complessivo in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-22,7	-241,4	-150,9	-150,9	-150,9	113,2
IRPEF/IRES	+10,9	+117	-54,7	0	0	0
IRAP	+1,7	+18	-8,5	0	0	0
IVA	+37,4	0	0	0	0	0
Totale	+27,4	-106,4	-214,1	-150,9	-150,9	113,2

L'articolo 17 che prevede una proroga dei termini per la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia a livello centrale che territoriale, in quanto le attività formative erano comunque già previste dal decreto legislativo 28 marzo 2011, n.28.. Si sottolinea, invece, che la mancata approvazione di tale proroga impedirebbe ad una larga platea di installatori di poter operare con significative ripercussioni socio-economiche.

Articolo 19: la proposta in esame tende a eliminare un'agevolazione prevista nel regime dell'editoria: l'applicazione dell'IVA al 4% ai supporti integrativi allegati alle pubblicazioni. La disposizione prevede, inoltre, oltre all'applicazione dell'aliquota ordinaria per i supporti, la determinazione per gli stessi della base imponibile rapportata alle vendite effettive.

Dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (a.i. 2011 - dati provvisori) le cessioni all'aliquota del 4% per le attività relative all'editoria sono :

Soggetti	Cessioni al 4%	
	Imponibile	Imposta
Editori di quotidiani	743.200.150	29.727.997

Editori di riviste e periodici	900.506.752	36.020.284
Editori di libri	1.314.950.055	52.597.998

Al fine di valutare gli effetti indotti dall'introduzione delle modifiche in esame sono stati presi in considerazione gli imponibili ad aliquota del 4% sia per i quotidiani e periodici che per i libri e riportati al valore totale al lordo della forfetizzazione:

$$(743,2 + 900,6) / 0,2 = 8.218,5 \text{ mln €}$$

$$1.315 / 0,3 = 4.383,2 \text{ mln €}$$

Da indagini effettuate dagli operatori del settore risulta che la quota di ricavi attribuita ai supporti integrativi si attesta (media ultimi due anni) a circa l'8%, sia per i giornali e periodici che per i libri, in forte calo rispetto alle più alte percentuali registrate negli anni passati, mentre la resa effettiva si attesta, rispettivamente al 40% e al 30%.

Applicando alle relative basi imponibili le percentuali sopra indicate, in luogo di quelle forfetarie previste dall'attuale normativa, si è giunti alla determinazione del nuovo gettito IVA per le pubblicazioni e i supporti integrativi alle stesse, in circa 243,3 milioni di euro.

Sottraendo dal totale l'attuale gettito IVA al 4% ($29,7 + 36,0 + 52,6 = 118,3$ mln euro) si ottiene un maggior gettito di circa **125 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

Articolo 20: la proposta in oggetto, prevede l'aumento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% per i beni previsti nella tabella A parte II al numero 38, ovvero "somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, ed altri edifici destinati a collettività".

Sono stati estrapolati dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (anno imposta 2011, provvisorio), i soggetti classificati nel codice attività "47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici".

Da ciò risulta che le cessioni al 4% effettuate dai suddetti soggetti è circa 1.730 milioni di euro, per la quasi totalità riferibili ai consumatori finali.

Ai fini della stima è stato preso in considerazione l'intero ammontare sia in quanto le cessioni verso soggetti intermedi, come sopra rappresentato, sono una percentuale trascurabile sia per considerare anche altri soggetti che sono classificati in altri codici attività.

Pertanto, l'innalzamento dell'aliquota di 6 punti percentuali determina un incremento di gettito di **104 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

Articolo 21: il comma 1 è diretto a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 per 47,8 mln di euro e per l'anno 2014 per 121,5 mln di euro

Da ciò derivano maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 47,8 mln di euro per l'anno 2013 e per 121,5 mln di euro per l'anno 2014 e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 29 mln di euro per l'anno 2013 e per 73 mln di euro per l'anno 2014, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in circa il 40% dell'importo complessivo e pari a

18,8 mln di euro per il 2013 e a 48,5 mln di euro per il 2014) hanno riflesso negli anni 2013 e 2014 solo in termini di SNF.

Il **comma 2** prevede il rifinanziamento dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 nel 2024 per un importo pari a 413,1 milioni destinato sia al reintegro delle riduzioni disposte dal presente provvedimento per il periodo 2014-2023, sia al parziale recupero delle risorse utilizzate a copertura del decreto legge n. 54/2013.

Il **comma 3** stabilisce le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, sopra richiamati. In particolare, ai predetti oneri si provvede mediante: utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20 (**lettera a**); riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (**lettera b**); riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (**lettera c**); riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato (**lettera d**); riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, con utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**lettera e**).

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196, ha avuto esito




IXI POSITIVO

I I NEGATIVO

04 GIU. 2013

Il Presidente Generale dello Stato



articolo	comma	descrizione	1/4	Sir					Fabbisogno					Indebitamento netto					
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
14	1 e 2	PROROGA 65% fino al 31/12/2013 per interventi singoli e fino 30/6/2014 per quelli inerenti le parti comuni di edifici condominiali - Detrazioni fiscali - Imp/ICES	e t	-5,6	-60,4	-152,9	-109,4	-5,6	-60,4	-152,9	-109,4	-5,6	-60,4	-152,9	-109,4				
14	1 e 2	PROROGA 65% fino al 31/12/2013 per interventi singoli e fino 30/6/2014 per quelli inerenti le parti comuni di edifici condominiali - Detrazioni fiscali - IVA	e t	24,6	1,3			24,6	1,3			24,6	1,3						
14	1 e 2	PROROGA 65% fino al 31/12/2013 per interventi singoli e fino 30/6/2014 per quelli inerenti le parti comuni di edifici condominiali - Detrazioni fiscali - IRAP	e t																
14	1 e 2	PROROGA 65% fino al 31/12/2013 per interventi singoli e fino 30/6/2014 per quelli inerenti le parti comuni di edifici condominiali - Detrazioni fiscali - IRAP	s c	-1,5	-15,7	6,5	0,4												
15		Proroga fino al 31/12/2013 agevolazioni ristrutturazioni al 50% Includi mobili - Detrazioni fiscali Imp/ICES	e t	-31,8	-124,4	-205,6	-150,9	-11,8	-124,4	-205,6	-150,9	-11,8	-124,4	-205,6	-150,9				
15		Proroga fino al 31/12/2013 agevolazioni ristrutturazioni al 50% Includi mobili - Detrazioni fiscali IVA	e t	37,4				37,4				37,4							
16		Proroga fino al 31/12/2013 agevolazioni ristrutturazioni al 50% Includi mobili - Detrazioni fiscali IRAP	e t																
16		Proroga fino al 31/12/2013 agevolazioni ristrutturazioni al 50% Includi mobili - Detrazioni fiscali IRAP	s c	-1,7	-18,0	8,5	0,0												
19	1	Disciplina IVA prodotti editoriali	e t	125,0	125,0	125,0	125,0												
20	1 e 2	Disciplina IVA somministrazione alimenti e bevande	e t	109,0	109,0	109,0	104,0												
21	1	Fondo sociale occupazione - finanziamento ammortizzatori sociali	s c	47,8	121,5			29,0											
21	2	Finanziamento Trattato Libia (L. 7/2009, art. 5)	s k																
21	3, lett. b)	Finanziamento Trattato Libia (L. 7/2009, art. 5)	s k		-42,3	-50,7	-31,7												
21	3, lett. c)	Misei (fondo legge n. 249/2007, art. 2, c. 56/b)	s c			-17,8													
21	3, lett. d)	8 per mille quota Stato	s c			-35,0													
21	3, lett. e)	Fondo speciale Tab. 0 - MEF	s k			-41,0													
		totale entrate	n	44,6	45,5	-329,5	-31,3	47,8	79,2	-144,5	-31,7	47,8	79,2	-144,5	-31,7				
		totale uscite	s	44,6	45,5	-329,6	-31,3	29,0	53,0	-144,5	-31,7	29,0	53,0	-144,5	-31,7				
		saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	26,2	0,0	18,8	26,2	0,0	18,8	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

**Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.**

Art. 1. *Finalità.*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
- c) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

- a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
- b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
- c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
- d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

Art. 2.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza

delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Art. 3.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Art. 3. Ambito di intervento.

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edi-

fici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;

c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Art. 4.

Decreto legislativo 19 agosto, 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

... *Omissis* ...

Art. 4. *Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica.*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «13» e della destinazione d'uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tec-

nologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

... *Omissis* ...

Art. 6.

Decreto legislativo 19 agosto, 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

... *Omissis* ...

Art. 6. *Certificazione energetica degli edifici.*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

1-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

2-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.

2-*ter*. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

2-*quater*. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

3. [Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata].

4. [Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso].

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato

da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

... *Omissis* ...

Art. 7.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

Art. 8. *Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.*

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.

... *Omissis* ...

Art. 8.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

Art. 9. *Funzioni delle regioni e degli enti locali.*

... *Omissis* ...

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informativi per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

... *Omissis* ...

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti

... *Omissis* ...

Art. 9.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art. 11. *Requisiti della prestazione energetica degli edifici.*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis

... *Omissis* ...

Art. 10.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

Art. 14. *Copertura finanziaria.*

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

... *Omissis* ...

Art. 11.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 13. *Misure di accompagnamento.*

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;

c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, let-

tera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

... *Omissis* ...

Art. 12.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

Art. 15. *Sanzioni.*

1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella

quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. [In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente].

9. [In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore]

... *Omissis* ...

Art. 13.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

... *Omissis* ...

Art. 16. *Abrogazioni e disposizioni finali.*

... *Omissis* ...

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle in-

trodotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

... *Omissis* ...

Art. 16.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Misure urgenti per la crescita del Paese.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico*

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-*bis*.

... *Omissis* ...

Art. 17.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

... *Omissis* ...

Art. 15. *Sistemi di qualificazione degli installatori*

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22

gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

... *Omissis* ...

Art. 18.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Art. 1. *Finalità.*

... *Omissis* ...

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

Art. 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici

che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

... *Omissis* ...

Art. 5. *Meccanismi di cooperazione.*

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:

- a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
- b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
- c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
- d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
- e) predisporre progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.

... *Omissis* ...

Art. 12. *Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal *decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412*, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

... *Omissis* ...

Art. 14. *Copertura finanziaria.*

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

... *Omissis* ...

ALLEGATO A

(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI

1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonchè i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonchè, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;

... *Omissis* ...

11. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

12. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonchè di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

... *Omissis* ...

56. unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).

ALLEGATO B
(Articolo 4)

Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di:

- a) clima esterno e interno;
- b) caratteristiche termiche dell'edificio;
- c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
- e) impianto di illuminazione;
- f) posizione ed orientamento degli edifici;
- g) sistemi solari passivi e protezione solare;
- h) ventilazione naturale;
- i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

... *Omissis* ...

ALLEGATO I
(Articolo 11)

REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale:

- a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al presente decreto;

b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato con la formula:

$$hg = (65 + 3 \log Pn)\%$$

dove $\log Pn$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 74%;

c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al presente decreto.

2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti;

a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3

dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4^a e 4b al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.

3. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al presente decreto. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione dell'impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.

4. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si intendono rispettate tutte le dispo-

sizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ζ riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria $0,36 \text{ Wh}_{\text{en.eletr}}/\text{Wh}_{\text{en.primaria}}$;

c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve:

– essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati

– consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari);

d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tec-

nici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:

a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al successivo comma 15, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, correlata all'intervento, qualora le autorità locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

6. Nei casi previsti al comma 1, per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omissivo, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c) e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $X + 2 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;

c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;

d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, η riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a

$90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36 $\text{When.elettr}/\text{When.primaria}$;

In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.

7. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici», deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;

e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di

8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C .

9. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8,

il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nei caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, punto I, quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali:

a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;

b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$ sia maggiore o uguale a 290 W/m, che il valore della massa superficiale M_s delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/m;

c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti alla lettera *b)*, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le predette disposizioni.

10. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E(1), per immobili di superficie utile superiore a 1000 m al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, punto 1, quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.

11. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.

12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nei caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui

all'art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma precedente, purchè i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.

Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:

- lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno;
- lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
- lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
- gli apporti termici interni;
- gli apporti termici solari;
- l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
- l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati;
- le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
- l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.

Per memoria dei progettisti, nell'allegato M al presente decreto si riporta l'elenco delle norme UNI, rispondenti alle esigenze del presente decreto, attualmente in vigore.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

... *Omissis* ...

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

... *Omissis* ...

ALLEGATO 4
(art. 15, comma 2)

Certificazione degli installatori

... *Omissis* ...

4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti caratteristiche:

i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;

ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);

iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione;

iv) un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

... *Omissis* ...

Art. 19.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

... *Omissis* ...

Art. 74 *Disposizioni relative a particolari settori*

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:

... *Omissis* ...

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui

alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.;

... *Omissis* ...

Art. 20.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

4... *Omissis* ...

Tabella A - Parte II [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Parte II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

... *Omissis* ...

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività

... *Omissis* ...

Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Parte III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

... *Omissis* ...

121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013.

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare l'articolo 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea.

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;

Ritenuto altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;

Ritenuta la necessità di destinare ulteriori risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali al fine di rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione;

Ritenuta la necessità di razionalizzare il trattamento IVA dei prodotti editoriali, nonché della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- c) sostenere la diversificazione energetica;
- d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
- f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

Art. 2.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubi-

cazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;

l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera *l-vicies bis*);

l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

l-*vicies septies*) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-*duodetricies*) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-*undetricies*) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Art. 3.

*(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-*ter*. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorparabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

Art. 4.

*(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;

c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Art. 5.

*(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in materia di edifici a energia quasi zero)*

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter.

(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Art. 6.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)*.
- 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informa-

zioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali fi-

gura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

- 5) le emissioni di anidride carbonica;
 - 6) l'energia esportata;
 - 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
 - 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
- c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

Art. 7.

*(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di veri-

fica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Art. 8.

*(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»;

b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione

all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma *5-ter* devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera *c)* anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera *d)*;

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo *4-bis*, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Art. 9.

*(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Norme transitorie)* - *1.* Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle

norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Art. 10.

*(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 11.

*(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia ter-

mica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Art. 12.

*(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Sanzioni*). — 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve

darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Art. 13.

*(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Art. 14.

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Art. 17.

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Art. 18.

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";

c) l'ottavo periodo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.

2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività»;»;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013.

NAPOLITANO

LETTA – MOAVERO MILANESI – ZANO-
NATO – LUPI – D’ALIA – DELRIO –
BONINO – SACCOMANNI – CANCEL-
LIERI – ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI.

